ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE

ENAC

Protocollo del 31/03/2015

0034868/CSR

**Direzione Aeroportuale Sardegna**
**Sede di Cagliari**

# ORDINANZA n. 1/2015/CAG

**"PROCEDURA PER LA RILEVAZIONE DELLE VIOLAZIONI**

**ALLE ORDINANZE NN. 15/2013, 16/2013 E 1/2014 RECANTI NORME PER LA SOSTA E LA CIRCOLAZIONE ALL'INTERNO DEL DEMANIO AEROPORTUALE - AREA LAND SIDE"**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AEROPORTUALE SARDEGNA**

**COMPETENTE PER L'AEROPORTO DI CAGLIARI**

VISTI gli artt.687, 692, 705, 718, 1161, 1174 e 1235 del Codice della Navigazione, come modificato ed integrato dai Decreti Legislativi n. 96 del 9 maggio 2005 e n. 151 del 15 marzo 2006;

VISTO il Decreto Legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (E.N.A.C.);

VISTO il "Codice della Strada" di cui al Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 ed in particolare l'art. 6, comma 7, l'art. 12 e l'art. 14 dello stesso,

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione del sopracitato codice di cui al DPR n. 495 del 16 novembre 1992, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992 ed il DPR. 24 luglio 1996 n. 503, che dettano le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 570 "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205";

VISTA la legge n. 33 del 22 ottobre 2012 avente per oggetto "Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali";

VISTO l'art. 68 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e l'art. 17 della Legge 15.05.1997, n. 127, commi 132 e 133;

VISTO il D.M. Interno n. 460 del 22 ottobre 1999 ed il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recanti norme relative alla modalità di rimozione degli autoveicoli abbandonati;

VISTO il Decreto Interministeriale N. 52/T del 13/04/2007 e s.m.i. con il quale è stata affidata in concessione alla Società Gestione Aeroporto S.p.A. (SO.G.AER S.p.A.), per quaranta anni, la gestione totale dell'aeroporto "M. Mameli" di Cagliari - Elmas e che qualifica, ai sensi dell'art. 14 del codice della strada, il gestore aeroportuale quale "ente proprietario";

CONSIDERATA la necessità di offrire agli utilizzatori dell'Aeroporto servizi adeguati ai migliori standard qualitativi europei e pertanto la necessità di un efficace e continuativo presidio e controllo della viabilità all'interno delle aree del sedime aeroportuale oggetto della concessione di cui innanzi, al fine di risolvere le problematiche operative e di sicurezza che scaturiscono dalla congestione della viabilità di accesso e deflusso per/da l'aeroporto in relazione a potenziali atti incidentali e/o situazioni di emergenza;

VISTE le Ordinanze 15/2013, 16/2013 e 1/2014 emanate dalla Direzione Aeroportuale di Cagliari che disciplinano le modalità di circolazione, fermata e sosta di tutti gli autoveicoli e motoveicoli nell'area aeroportuale aperta all'uso pubblico e comunque all'interno del sedime di concessione;

SENTITI gli Enti di Stato e le Società interessate ed operanti sull'aeroporto durante le riunioni tenutesi presso la Prefettura di Cagliari in data 1 luglio e 11 novembre 2015;

RITENUTO di dover provvedere in proposito;

**ORDINA**

**Art. 1.**
Al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale ed il rispetto delle ordinanze 15/2013, 16/2013 e 1/2014 emanate dalla Direzione Aeroportuale di Cagliari si delega la Sogaer S.p.A., in qualità di concessionaria ed in conformità delle previsioni di cui all'art. 705 del codice della navigazione, a relazionare la Direzione Aeroportuale Sardegna sul mancato rispetto delle ordinanze citate, mediante compilazione, da parte del personale appositamente formato e nominato, con provvedimento n. 12684/CSR del 05/02/2015, "Ausiliario del Traffico Aeroportuale" di apposito preavviso di verbale corredato del relativo rilievo fotografico. Tale personale sarà dotato di una pettorina e di un tesserino identificativo e di un fischietto. Il preavviso dovrà essere posto sul mezzo trasgressore in maniera visibile.

**Art. 2.**
Il Preavviso di verbale (all. 1) dovrà contenere:

- luogo e giorno ed ora dell'infrazione;
- indicazione dell'agente accertatore;
- descrizione del fatto che, secondo l'accertatore, costituisce violazione delle ordinanze citate ed indicazione della norma violata;
- tipo di veicolo e targa (se l'infrazione riguarda un veicolo, ovviamente; altrimenti indicazioni che valgano ad identificare il mezzo con il quale si sarebbe commessa l'infrazione);
- se è ammesso per quell'infrazione il pagamento in misura ridotta, ammontare della somma relativa e modalità di pagamento;

**Art. 3.**
La violazione delle ordinanze 15/2013, 16/2013 e 1/2014 determina l'applicazione dell'art. 1174 primo comma del codice della navigazione con l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 51,00 a a euro 309,00.

**Art. 4.**
La Sogaer S.p.A., trascorsi 5 giorni dal rilascio del preavviso sul mezzo trasgressore senza alcuna prova dell'avvenuto pagamento, provvederà a trasmettere alla Direzione Aeroportuale Sardegna il preavviso di verbale per la verifica e l'eventuale notifica del verbale di accertamento.

**Art. 5.**
Verificata la presenza sul preavviso di verbale di tutti i dati necessari, la corrispondenza con il rilievo fotografico ed accertato il mancato pagamento un ispettore della Direzione Aeroportuale Sardegna provvederà a notificare al trasgressore il verbale di accertamento.

**Art. 6.**
Entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire, al Direttore Aeroportuale Sardegna, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti.

**Art. 7.**
Il Direttore Aeroportuale, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'ispettore che ha redatto il rapporto.

**Art. 8.**
Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento gli interessati possono, con le modalità previste dal'art. 22 della L. 689/81, proporre opposizione davanti al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di 30 giorni (60 se residente all'estero) dalla notificazione del provvedimento.

**Art. 9.**
La presente ordinanza entra in vigore dal momento della pubblicazione sul sito della Sogaer S.p.A. e/o sull'albo del Comune di Elmas e/o di Cagliari. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro 60 giorni dall'entrata in vigore.

Il Direttore Aeroportuale
Avv. Marco Di Giugno